

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente un disegno di legge sull'allevamento del bestiame

(del 26 luglio 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio abbiamo il pregio di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione l'annesso disegno di legge sull'allevamento del bestiame. Il messaggio riassume nella prima parte l'evoluzione della legislazione cantonale sull'allevamento, la necessità di una generale e immediata revisione e i limiti dell'autonomia cantonale in questo campo; la seconda parte ricorda i sacrifici finanziari finora sopportati e i risultati conseguiti; le disposizioni particolari del disegno sono illustrate nella terza e ultima parte.

*Evoluzione e necessità della revisione
della legislazione sull'allevamento*

Da un secolo il legislatore cantonale dedica la sua attenzione all'allevamento del bestiame. L'istituzione dei primi premi cantonali « per il miglioramento della razza bovina » risale infatti al 9 dicembre 1859. La legge 31 ottobre 1891 sulla premiazione dei tori riproduttori, gli articoli 8 e 9 della legge circa il promuovere dell'agricoltura del 3 dicembre 1894, la legge sul miglioramento del bestiame del 26 giugno 1925, quella omonima del 21 aprile 1937 e l'ultima, dell'11 settembre 1950, attestano la continuità di tale attenzione, giustificata certamente dall'importanza preminente dell'allevamento del bestiame nell'ambito dell'economia agricola cantonale. Ma il periodo in cui i disegni di legge sull'allevamento suscitavano ancora ampi dibattiti in sede di Gran Consiglio si è forse chiuso nel 1937. Infatti nel 1950 il Gran Consiglio si vedeva costretto ad affidare al Consiglio di Stato l'incarico di promuovere l'allevamento secondo le disposizioni federali, che si annunciavano sempre più minuziose e onnicomprensive. L'epicedio dell'autonomia zootecnica cantonale si ebbe con la legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 e soprattutto con la relativa ordinanza sull'allevamento del bestiame, emanata dal Consiglio federale il 29 agosto 1958.

Questa legge federale è saldamente ancorata all'articolo 31 bis della Costituzione federale, il quale consente al legislatore federale di derogare al principio della libertà di commercio e d'industria quando lo scopo di assicurare l'efficienza dell'agricoltura non possa essere altrimenti conseguito e, ciò facendo, non si pregiudichi l'interesse generale. Il diritto di legiferare in deroga al principio anzidetto non può essere delegato ai Cantoni. Nel settore particolare dell'allevamento, i Cantoni sono esplicitamente tenuti a emanare norme particolari solo in due casi: per controllare, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia pubblica, l'acquisto, la custodia e l'impiego dei tori, dei verri, dei becchi e degli arieti destinati alla riproduzione (art. 48 della legge sull'agricoltura) e per designare gli organi responsabili dei servizi di assistenza tecnica istituiti per promuovere l'allevamento (art. 54).

La clausola « d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia pubblica » sottolinea che si tratta di una pura e semplice delegazione che esclude anche in questi due casi la possibilità di una legislazione cantonale autonoma.

La competenza di emanare disposizioni in materia di allevamento è invece espressamente delegata al Consiglio federale il quale, « d'intesa con i Cantoni e sentite le federazioni d'allevamento » (art. 51, 52 e 53), può legiferare in materia di fecondazione artificiale, di proibizione degli incroci, di promouimento delle singole razze, di servizi di assistenza tecnica e di libri genealogici. I Cantoni sono invece tenuti ad emanare le disposizioni esecutive nei casi previsti dalla legge federale o qualora esse siano necessarie affinché la legge possa essere efficacemente applicata; tali disposizioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio federale (art. 118). E' sempre il Consiglio federale che deve « tener conto dei bisogni agricoli ed economici dei Cantoni e delle varie regioni del paese, come pure dei loro interessi », quando si tratti di selezione o di incroci di razze, oppure che deve « tener conto dei bisogni e delle condizioni economiche delle regioni di allevamento » quando si tratti di ammettere e di applicare la fecondazione artificiale. Ripetendo a tre riprese che il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni e sentite le federazioni di allevamento, può emanare disposizioni, prescrizioni e direttive, il legislatore non intendeva evidentemente riservare ai Cantoni un diritto di veto, ma piuttosto sottolineare la preminenza del parere delle Autorità cantonali su quello delle federazioni. Del resto è esplicito nella Costituzione (art. 32) che si tratta, in entrambi i casi, di consultazione.

Che ai Cantoni rimanga poco da legiferare nel settore dell'allevamento, lo dimostra praticamente l'ordinanza del 29 agosto 1958. Al legislatore cantonale resta da fissare il credito annuo destinato a promuovere l'allevamento, indispensabile per il conseguimento dei sussidi federali, di precisare gli obblighi dei Comuni in relazione al servizio di monta e di designare l'Autorità cantonale incaricata dell'esecuzione della legislazione federale.

Secondo l'art. 82 dell'ordinanza federale del 29 agosto 1958, i Cantoni sono tenuti ad adattare al diritto federale le loro disposizioni concernenti l'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto entro il 1. gennaio 1961 al più tardi. Entro il termine anzidetto devono essere date le nuove disposizioni cantonali, che fossero necessarie all'applicazione dell'ordinanza federale, nonchè le disposizioni necessarie per disciplinare e controllare l'acquisto, la tenuta e l'impiego di riproduttori maschi.

I sacrifici finanziari finora sopportati e i risultati conseguiti

All'inizio di questo secolo veniva annualmente iscritto nel bilancio, per promuovere l'allevamento ticinese, un credito di franchi 12.000,—; con la legge 26 giugno 1925 il credito fu aumentato a franchi 21.000,—; la Confederazione contribuiva allora in misura pari. La legge del 1937 testimonia il primo grande sforzo compiuto dal Cantone per promuovere la selezione integrale. Allora la Confederazione poteva offrire solo il suo appoggio morale, essendo ancor ligè al mero formalismo zootecnico le federazioni e la politica dei premi e dei sussidi federali.

Per promuovere l'allevamento ticinese furono così spese in media, dal 1943 al 1947, le seguenti somme annue:

<i>Parte cantonale</i>	<i>Parte federale</i>	<i>Totale</i>
Fr. 70.000,— (67 %)	Fr. 34.500,— (33 %)	Fr. 104.500,—

Il progressivo aumento delle prove funzionali e soprattutto il moltiplicarsi dei consorzi di allevamento ovino e caprino determinarono l'ulteriore sensibile aumento della spesa annua (media del triennio 1948-1950):

<i>Parte cantonale</i>	<i>Parte federale</i>	<i>Totale</i>
Fr. 94.000,— (70 %)	Fr. 40.500,— (30 %)	Fr. 134.500,—

I sorpassi oramai cronici resero necessaria la nuova legge dell'11 settembre 1950, che stanziò un credito annuo di Fr. 170.000, che bastò per il primo quadriennio (1951-1954):

<i>Parte cantonale</i>	<i>Parte federale</i>	<i>Totale</i>
Fr. 173.000,— (80 %)	Fr. 44.000,— (20 %)	Fr. 217.000,—

Nel 1955 la spesa cantonale si elevò improvvisamente a Fr. 223.000,— soprattutto causa l'aumentato costo delle prove funzionali, non più affidate ai proprietari degli animali, ma commesse agli appositi controllori. Il Consiglio di Stato, valendosi della elasticità della legge, provvide allora a decurtare e perfino a sopprimere taluni premi individuali di minore importanza e a rimborsare solo in parte le spese di controllo. A questo modo, nel quadriennio susseguente, la spesa media fu ricompresa nei limiti del credito disponibile:

<i>Parte cantonale</i>	<i>Parte federale</i>	<i>Totale</i>
Fr. 169.800,— (80 %)	Fr. 43.000,— (20 %)	Fr. 212.800,—

La spesa totale sopportata dal Cantone per promuovere l'allevamento dal 1947 al 1950 rappresentava il 9,2 % della somma totale dei premi, dei sussidi e delle dotazioni concessi all'agricoltura (escluse le bonifiche fondiarie); entrata in vigore la legge 11 settembre 1950, questa percentuale, per l'intero periodo che va dal 1951 al 1959, aumentava lievemente al 12,7 %. Queste percentuali potrebbero anche apparire esigue, a considerare che circa i tre quarti del reddito lordo dell'agricoltura ticinese provengono dal bestiame, ma a dimenticare che altri sussidi, altrettanto consistenti, sono simultaneamente affluiti agli allevatori e ai tenitori di bestiame, per le casse d'assicurazione, per combattere le epizootie e per risanare le mandre dalla tubercolosi e dalla brucellosi. Il quadro sinottico che segue offre un paragone significativo tra la spesa sopportata dal Cantone Ticino per promuovere l'allevamento nel 1952 (per un importo complessivo di Fr. 168.292) e la spesa simultanea e corrispondente degli altri Cantoni:

Spese cantonali per 1.000 capi di bestiame posseduti

<i>Specie animale</i>	<i>Spesa del C. Ticino</i>		<i>Spesa degli altri Cantoni</i>			<i>Rango del C. Ticino</i>
	<i>Fr.</i>	<i>Media</i>	<i>Massima</i>	<i>Minima</i>		
equina	8172	1445	8172 (TI)	205 (ZH)		I
bovina	4516	1450	6124 (BS)	581 (TG)		III
caprina	659	796	2195 (BE)	21 (VS)		VIII
ovina	950	574	1205 (AI)	22 (TG)		IV
suina	356	125	673 (GL)	10 (NW)		II

Spese cantonali, per 1.000 persone attive nell'agricoltura

per l'allevamento:

equino	279	471	1590 (FR)	33 (GL)	X
bovino	6328	5786	13604 (GR)	2721 (VS)	XI
caprino	791	291	2130 (GL)	17 (VS)	III
ovino	629	272	2056 (GR)	3 (TG)	II
suino	139	278	1129 (GL)	10 (VS)	XIX
diversi	187	92	357 (NE)	0	IV

La somma dei sussidi elargiti non è però l'indice più espressivo dell'efficienza delle leggi zootecniche. Gli stessi risultati pratici conseguiti sono poi

anche funzione delle diverse situazioni di partenza. L'allevamento ticinese, partito con ritardo e a un livello zootecnico nettamente inferiore a quello di numerosi altri Cantoni, ha saputo colmare buona parte del distacco, segnatamente negli ultimi decenni; ciò vale almeno per i consorzi di allevamento vitali, che possono tra altro operare su mandre tenute in condizioni naturali e aziendali ancora sufficienti. Gli sforzi singoli e collettivi dei nostri allevatori sono stati validamente indirizzati e sorretti dalla politica zootecnica cantonale, che non si è esaurita nella elargizione di premi ai soliti e già fortunati possessori dei capi migliori, ma che ha cercato con ogni mezzo idoneo di elevare il livello medio generale e di promuovere anche la vera selezione integrale. Per tutto questo l'allevamento ticinese può dirsi oggi relativamente preparato, dal duplice profilo zootecnico e psicologico, a subire il dirigismo federale che si va delineando e in particolare a non essere immantinente estromesso dalla selezione organizzata nell'ambito dei libri genealogici svizzeri. Mentre in diversi Cantoni le esposizioni e i relativi sistemi di premiazione sono rimasti quelli di un secolo fa, da noi hanno progressivamente subito profonde trasformazioni. Il tradizionale concorso di bellezza su un unico rango è stato infatti integrato dalla classifica in base al valore zootecnico, che esprime non solo la formosità, ma anche le qualità genealogiche e soprattutto le vere e proprie attitudini economiche. Oggi le nostre esposizioni valgono assai bene a divulgare i moderni indirizzi della selezione integrale, a operarla in parte e a conferire maggior valore commerciale ai soggetti veramente migliori. Se è vero che buona parte dei premi e dei sussidi cantonali vengono ancora assegnati in occasione di queste esposizioni, è pur vero che questi premi, commisurati dal Cantone ai particolari bisogni dei nostri allevatori e dei loro consorzi, non sono diventati degli stimolanti inefficaci, ma una forma costruttiva di aiuto a tutta l'agricoltura. Aiutando l'allevamento si mira infatti al miglioramento dei suoi prodotti e in ultima analisi al potenziamento dell'agricoltura, che dal bestiame ritrae ancora la maggior parte del proprio reddito. Per queste diverse finalità, di breve e di lunga scadenza, di privata e di pubblica utilità, non sono mai mancate neppure alla politica zootecnica cantonale talune incongruenze e i compromessi necessari per conciliare i diversi interessi: proprio questo ha costituito nella prima metà di questo secolo una delle cure del legislatore cantonale; le leggi e i decreti che si sono avvicendati testimoniano l'incessante ricerca di nuovi stimolanti, la volontà di fare una politica coraggiosa d'avanguardia, perchè il Cantone, anche in questo settore, era in ritardo e sentiva, più fortemente degli altri, il bisogno di progredire.

I risultati pratici ottenuti, per i vari allevamenti, possono essere così riassunti:

Allevamento bovino

Ricerche biometriche assai recenti sui caratteri dimensionali e ponderali tipici della razza bruna svizzera hanno dato la dimostrazione statistica che il bestiame bovino allevato nel Ticino e iscritto nel libro genealogico non si diversifica da quello transalpino e rientra pienamente nella variabilità ancora ammessa. Dal profilo funzionale, come attestano i risultati ripetutamente pubblicati nei rendiconti del Dipartimento dell'agricoltura, le bovine iscritte nei registri dei nostri consorzi denotano di possedere, segnatamente là dove non incidono sulla produzione le condizioni ambientali e aziendali più misere, una attitudine produttiva non inferiore a quella delle bovine transalpine. Il nostro patrimonio bovino è oramai strettamente imparentato con le migliori linee ereditarie della razza bruna, grazie alla continua importazione di ottimi tori, incoraggiata e non ostacolata dalla politica zootecnica cantonale. L'Ufficio cantonale della consulenza agricola ha constatato recentemente che la produzione

media dell'intera mandra di un paese, situato a oltre 1200 metri di altitudine, è pari alla media generale svizzera; ciò non è poco, perchè l'incidenza ambientale, a quell'altitudine, riduce di un buon quarto la produzione.

Allevamento ovino e caprino

Gli esperti federali sono i primi a riconoscere i grandi e rapidi progressi compiuti dall'allevamento ticinese in questo campo, in soli tre lustri di selezione organizzata e sussidiata dallo Stato. L'accentramento dell'esposizione cantonale si è rivelato utilissimo, per la razionale e drastica selezione diventata a questo modo possibile. A incrementare il miglioramento del patrimonio ovino ha particolarmente giovato anche l'azione straordinaria, iniziata nel 1954 e oramai conclusa, che è valsa a divulgare dei sistemi più razionali ed economici di mantenimento e di custodia. Se agli investimenti fatti dal Cantone in questo campo si contrappone un sensibile aumento della consistenza numerica del patrimonio ovino e soprattutto il forte aumento dei redditi unitari, dell'ordine del 30 o del 40 % per degli interi greggi, ai sacrifici compiuti a favore dell'allevamento caprino fanno invece riscontro la continua diminuzione dei branchi, le persecuzioni o le pure e semplici soppressioni, che diventano comprensibili e ineluttabili, soprattutto nelle valli meno povere, man mano che il rispetto del bosco aumenta, in funzione del suo reddito.

Allevamento suino

La grande prolificità della specie suina fa risparmiare allo Stato molti sussidi, che sarebbero altrimenti necessari per attuare il programma di miglioramento della razza. Essendo inoltre questo allevamento concentrato in poche aziende non scarsamente dotate di risorse, si è potuto in questi ultimi anni dimezzare i sussidi e i premi individuali senza con ciò pregiudicare il lavoro selettivo. Anzi, proprio in questi anni la razza è stata rapidamente e brillantemente ripiasmata, secondo le mutate esigenze del mercato, con l'immissione di sangue miglioratore importato. Invece si può dire che i sussidi finora concessi per incoraggiare la tenuta di qualche verro nella regione montana non sono stati bastevoli.

Allevamento equino

Questo allevamento, malgrado i sacrifici compiuti, è oramai ridotto al principio della fine e i pochi sussidi cantonali che si aggiungono ancora a quelli federali sono l'ossigeno premortale che non si può negare, vivendo ancora un nucleo d'allevamento.

Le disposizioni del disegno di legge

Ci limiteremo ad illustrare i principi fondamentali, lasciando all'esposizione orale le eventuali spiegazioni di dettaglio.

Art. 1. — Per scopi analoghi a quelli perseguiti dalla Confederazione, il Cantone interviene nel settore dell'allevamento del bestiame, non solo perchè obbligato a eseguire la legislazione federale, ma anche per appoggiare con mezzi propri, che siano adeguati alle sue particolari condizioni, le iniziative singole e collettive dei tenitori di bestiame.

Art. 2. — L'autorità incaricata di eseguire la legislazione federale è il Consiglio di Stato, cui è delegato dal legislatore cantonale il compito di emanare

le disposizioni esecutive precisate dall'art. 118 della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951. I settori di intervento elencati sono quelli prescritti ai Cantoni dall'ordinanza federale sull'allevamento del 29 agosto 1958.

Art. 3, 4 e 5. — Nei limiti del credito disponibile, fissato dall'art. 6, il Consiglio di Stato fissa, con un decreto esecutivo e con i regolamenti annuali delle esposizioni, e assegna i premi, i sussidi e le indennità, che rientrano nelle categorie elencate da questi tre articoli e che in generale valgono anche a riscuotere un'aliquota federale.

Art. 6. — Stimiamo necessario per gli anni venturi un credito annuo dell'ordine di Fr. 200.000,—. La Confederazione offre per l'allevamento nuovi mezzi, alla condizione che i Cantoni si sobbarchino anch'essi nuovi oneri. In particolare diventano obbligatorie le prove funzionali; a partire dalle esposizioni autunnali del 1962 saranno infatti radiate dal libro genealogico le bovine che al termine della seconda lattazione non avessero ancora conseguito il contrassegno della buona attitudine produttiva. Ciò contribuirà certamente a ridurre la consistenza numerica delle mandre iscritte nei libri genealogici, ma l'inerente risparmio di premi e di sussidi e di indennità ai periti e a controllori sarà poca cosa nei confronti dell'aumento della spesa per queste prove funzionali, che finora investivano neppure un quinto delle bovine iscritte. È oltremodo difficile una prognosi circa il numero dei consorzi che potranno sopravvivere e il numero delle bovine che si dovranno annualmente sottoporre al controllo dell'attitudine produttiva. Dipende da questo numero, se la spesa annua per le prove funzionali, che attualmente è dell'ordine di Fr. 30.000,—, sarà in avvenire raddoppiata o triplicata. Per queste prove la Confederazione concede un sussidio complessivo almeno pari a quello cantonale; l'allevatore è ora parimente tenuto a contribuire alla spesa, mentre un tempo le prove erano gratuite e spesso fruttavano ancora un apposito premio. Si annunciano inoltre nuove azioni per le quali la Confederazione offre, al nostro Cantone, un sussidio almeno pari al 60%: si tratta delle azioni di eliminazione del bestiame non idoneo che ancora si tenesse nelle zone montane di allevamento, che sottopongono l'intera mandra al controllo funzionale e che aderiscono alla consulenza aziendale, nonché delle azioni correlate per incoraggiare l'acquisto di buon materiale riproduttore che rimpiazza quello eliminato. Anche questa spesa, da iscrivere nel credito annuo per migliorare l'allevamento, è difficile stimarla, non avendo ancora emanato la Confederazione i relativi regolamenti.

Per le ragioni anzidette il credito annuo, che ora è di franchi 170.000,—, si dovrebbe aumentare a franchi 200.000,—. Essi potranno bastare se i sussidi tradizionali e in particolare i premi individuali saranno ricondotti entro i limiti riconosciuti dalla Confederazione e da essa rimborsati in ragione del 50%.

La struttura elastica del presente disegno di legge consente al Consiglio di Stato di spostare gradatamente i mezzi disponibili, dai premi tradizionali ai sussidi destinati a promuovere degli atti selettivi che implicano spese effettive.

Alle partite di giro, la Confederazione ci offrirà d'ora innanzi una quota, suscettibile di lievi variazioni annue, di poco inferiore ai 30 mila franchi per l'allevamento bovino e superiore ai 20.000,— franchi per il bestiame minuto. Non sono compresi in queste due quote i sussidi federali per le prove funzionali eseguite nel nostro Cantone, versati direttamente alle federazioni svizzere, né i nuovi importanti sussidi che la Confederazione verserà d'ora innanzi ai consorzi della regione montana per promuovere l'acquisto di riproduttori pregiati (fino a 1.000,— franchi per toro e a 80,— franchi per ariete, che non implicano contropartita cantonale obbligatoria), né gli altri sussidi federali per premiare le famiglie d'allevamento, per promuovere una più lunga tenuta dei buoni riproduttori e il loro alpeggio in comune, per finanziare la fecondazione artificiale,

per risanare anche dal profilo zootecnico i nuclei selettivi tenuti in montagna, nè i sussidi federali destinati a migliorare le condizioni igieniche e produttive delle aziende montane d'allevamento e distribuiti per il tramite della consulenza aziendale (nel 1960 l'importo di essi ha già superato i 40 mila franchi e in seguito potrà superare i centomila franchi annui).

A riassumere tutti questi aiuti finanziari, che si offriranno nei prossimi anni ai nostri allevatori e tenitori di bestiame e specialmente ai loro consorzi d'allevamento della regione montana, e a considerarne la somma complessiva, viene fatto di pensare che se al nostro allevamento mancasse ancora in avvenire lo slancio necessario, la causa non sarebbe più da ricercare nell'insufficienza dell'aiuto statale:

parte cantonale	± Fr.	200.000,—
parte federale :		
a) quote annue fisse	± »	50.000,—
b) sussidi speciali ai consorzi	± »	25.000,—
c) sussidi per migliorare le condizioni di produzione delle aziende di allevamento	± »	100.000,—
d) sussidi federali per le prove funzionali eseguite sul nostro bestiame	± »	50.000,—
	totale Fr.	400-450.000,—

Art. 7. — L'obbligo dei Comuni di contribuire alle spese del servizio pubblico di monta era già sancito dalle precedenti leggi cantonali; ora una limitazione si rende necessaria, nel caso che il Comune benefici dell'aiuto statale per la copertura dell'eccedenza sul moltiplicatore d'imposta. Quando il servizio pubblico di monta bovina è assunto da un consorzio o da un'apposita associazione, il sussidio comunale deve essere almeno pari non più all'importo del premio e del sussidio di acquisto, sibbene all'importo del premio e dei sussidi previsti dall'art. 4, lettera a), dell'annesso disegno di legge. Infatti i sussidi di acquisto che la Confederazione offre ora ai consorzi della regione di montagna inciderebbero in modo eccessivo e anche discontinuo sui bilanci comunali. Per il servizio di monta del bestiame minuto, il sussidio comunale prescritto è minore, essendo quasi bastevoli i sussidi statali.

Art. 8. — E' una norma racchiusa, fin dal 1937, nei decreti esecutivi promulgati dal Consiglio di Stato.

Art. 9. — Il Dipartimento dovrebbe poter vigilare sul servizio di monta bovina, suina, caprina e ovina senza assumere nuovi ispettori. La norma del secondo capoverso è ancorata all'art. 12 dell'ordinanza federale del 29 agosto 1958. Per la grande variabilità di condizioni che noi abbiamo in fatto di allevamento, tra regione e regione e spesso tra Comune e Comune, il divieto in questione non potrà mai essere esteso a tutto il territorio del Cantone.

Art. 14. — E' l'ordinanza federale sull'allevamento del 29 agosto 1958 che prescrive il 1. gennaio 1961 quale ultimo termine per l'entrata in vigore della nuova legislazione cantonale sull'allevamento.

* * *

Concludendo il presente messaggio ci sia ancora concesso di dire che se l'annesso disegno di legge vi è presentato soltanto oggi, la causa è da ricercare nel fatto che per fare un calcolo attendibile del nuovo fabbisogno finanziario

bisognava conoscere non solo la legge federale e la relativa ordinanza, ma anche i successivi regolamenti del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Le disposizioni di questi regolamenti dovevano essere prese a loro volta « d'intesa con i Cantoni e sentite le federazioni di allevamento », cioè ispirarsi possibilmente alle conclusioni, purtroppo non unanimi, delle apposite conferenze degli esperti, alle quali si invitano tutti i Cantoni e la federazione interessata all'allevamento di una determinata razza; infine, il modello di legislazione cantonale, che per questa intricata materia l'Autorità federale aveva dovuto promettere ai Cantoni, è stato distribuito soltanto nel mese di giugno.

Vorremmo, infine, esprimere l'augurio che le deliberazioni granconsigliari su questo oggetto possano giungere con una certa sollecitudine alla loro conclusione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :

Pellegrini

LEGGE
sull'allevamento del bestiame
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti :

- la legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 *) ;
- l'ordinanza federale concernente l'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto del 29 agosto 1958 **) ;
- il messaggio 26 luglio 1960 n. 908 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

¹ Il Cantone promuove, secondo le prescrizioni della Confederazione, l'allevamento del bestiame bovino e minuto, allo scopo di ottenere, per le diverse razze, animali di buona e durevole attitudine produttiva, di appropriata conformazione, prolifici e atti ad avvalorare i foraggi indigeni. Scopo

² Esso incoraggia le iniziative prese a tale scopo dagli allevatori e dai tenitori di bestiame.

Art. 2

¹ Il Consiglio di Stato è incaricato dell'applicazione della legislazione federale sull'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto e dell'esecuzione della presente legge. Autorità competente ;
campo
di applicazione

² Esso provvede specialmente :

- a) a definire le razze bovine, suine, ovine e caprine da promuovere nel Cantone ;
- b) a disciplinare la tenuta e l'impiego dei riproduttori maschi ;
- c) a disciplinare la fecondazione artificiale ;
- d) a organizzare l'approvazione, l'ammissione al libro genealogico e la premiazione dei riproduttori ;
- e) a organizzare un servizio di consulenza aziendale a favore dell'allevamento e le azioni di risanamento zootecnico delle mandre tenute nella regione montana d'allevamento.

Art. 3

Il Consiglio di Stato fissa e assegna i premi : Premi

- a) per i singoli riproduttori, ritenuto che siffatti premi non siano minori, nè maggiori, delle aliquote riconosciute dalla Confederazione ;

*) R. U., 1953, 1133; 1954, 456, 1426; 1958, 688.

**) R. U., 1958, 393.

- b) per le famiglie di allevamento ;
- c) per la tenuta dei registri genealogici ;
- d) per i bovini d'ingrasso e da macello pregiati.

Art. 4

Sussidi

Il Consiglio di Stato fissa e assegna i sussidi :

- a) per i consorzi e i centri di allevamento riconosciuti, le associazioni per l'assunzione del servizio pubblico di monta ;
- b) per l'acquisto di riproduttori pregiati destinati al servizio pubblico di monta ;
- c) per la fecondazione artificiale ;
- d) per l'esecuzione delle prove funzionali, per la tenuta del libro genealogico centrale delle razze promosse e per la stampa dell'elenco cantonale degli animali iscritti nel libro genealogico ;
- e) per l'organizzazione di esposizioni zootecniche cantonali, di centri di alpeggio o di svernamento in comune di riproduttori maschi, di azioni di risanamento delle mandre tenute nella regione montana ;
- f) per le federazioni e i consorzi cantonali, che contribuiscono al miglioramento dell'allevamento in collaborazione con il Dipartimento dell'economia pubblica ;
- g) per la fondazione di nuovi consorzi di allevamento ;
- h) per l'organizzazione di corsi d'istruzione sull'allevamento del bestiame, per la divulgazione e la consulenza zootecnica.

Art. 5

Indennità

Sono retribuiti dal Cantone :

- a) i periti cantonali del bestiame ;
- b) i consulenti regionali che operano a favore delle aziende di allevamento ;
- c) i membri della Commissione zootecnica cantonale, che non siano funzionari dello Stato.

Art. 6

Credito cantonale annuo

Per promuovere l'allevamento del bestiame viene iscritto annualmente nel bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica un credito di Fr. 200.000,— aumentabile di Fr. 10.000,— quando ricorra un'esposizione cantonale degli animali iscritti nel libro genealogico. In questo credito non sono inclusi le quote e i sussidi federali.

Art. 7

Obblighi del Comune

Il Comune è tenuto a organizzare il servizio pubblico di monta bovina e a contribuire alle spese ad esso inerenti. Se il Comune beneficia dell'aiuto statale per la copertura dell'eccedenza sul moltiplicatore d'imposta, deve chiedere l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato prima di concedere, per il

servizio di monta, un contributo superiore a quello complessivo dei tenitori di bestiame.

²Se il servizio pubblico di monta bovina è assunto da un consorzio di allevamento o da una associazione, aventi tale scopo, il contributo comunale deve essere almeno pari all'importo dei sussidi previsti dall'art. 4, lettera a) e all'importo dei premi individuali versati dal Cantone e dalla Confederazione per i tori adibiti a questo servizio.

³Se i tenitori di bestiame minuto si organizzano in consorzi di allevamento, o in associazioni, che assumano con propri verri, arieti, becchi il servizio pubblico di monta, il contributo comunale deve essere almeno pari all'importo dei premi individuali versati dal Cantone e dalla Confederazione per i riproduttori maschi adibiti a questo servizio.

⁴I Comuni nei quali si indicano le esposizioni consortili o le esposizioni per l'approvazione dei riproduttori maschi sono tenuti ad approntare, a loro spese, un piazzale idoneo per queste esposizioni.

Art. 8

Ogni tenitore di bovine da riproduzione, anche quando si serva di altri tori senza il preventivo consenso del Municipio, ha l'obbligo di contribuire alle spese del servizio pubblico di monta; sono escluse le bovine coperte durante lo sverno fuori del Comune, o durante l'alpeggio, come pure le bovine iscritte nei registri genealogici di un vicino consorzio, se non esiste nel Comune un consorzio di allevamento.

Obblighi
dei tenitori
a) di bovine
da riproduzione

Art. 9

¹Prima di adibire un toro, un verro, un ariete o un becco alla monta pubblica o privata, il tenitore deve presentare al Municipio il certificato di approvazione o di premiazione.

²Se nel Comune esiste un consorzio di allevamento di bestiame bovino o minuto, che assuma il pubblico servizio di monta con un numero sufficiente di riproduttori iscritti nel libro genealogico, i riproduttori maschi approvati ma non iscritti nel libro genealogico non possono essere condotti su pascoli comunali o patriziali, ma devono essere tenuti segregati, in luogo ben recinto.

Il Consiglio di Stato può estendere questo obbligo a più Comuni, o a un intero distretto, quando i riproduttori iscritti nei libri genealogici siano sufficienti e quando la promiscuità o la contiguità dei pascoli lo imponga.

b) di maschi
riproduttori

Art. 10

¹Chi non adempie gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle norme di esecuzione può essere escluso dalla assegnazione dei premi e dei sussidi statali e da quelli comunali di cui potesse fruire in virtù della presente legge.

²I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti; resta riservata l'azione penale.

³Al beneficiario che non adempia le condizioni e gli obblighi che gli sono imposti, può essere chiesta la restituzione dei premi e dei sussidi.

Esclusione
dei sussidi :
restituzione

Disposizioni
penali

Art. 11
Le infrazioni alla presente legge e alle norme d'esecuzione, sono punite, conformemente alla procedura per le contravvenzioni, con una multa da Fr. 20,— a Fr. 1.000,—, semprechè la legge federale sull'agricoltura e la relativa ordinanza sull'allevamento non prevedano una pena diversa per la stessa infrazione.

Inappellabilità

Art. 12
Le decisioni del Consiglio di Stato in applicazione alla presente legge, ad eccezione delle disposizioni penali, sono definitive, riservato il ricorso all'Autorità federale in virtù dell'art. 79, capoverso 2 dell'ordinanza federale concernente l'allevamento del bestiame del 29 agosto 1958.

Disposizione
abrogativa
e finale

Art. 13
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore il 1. gennaio 1961 e abroga la legge dell'11 settembre 1950 circa il promuovimento dell'allevamento del bestiame, come pure ogni altra norma ad essa contraria.